

☐ DA NOTIFICARE - ☐ DA PUBBLICARE-

COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



PROTOCOLLO

Prot. 6344

DEL 24-04-2020

Marca da bollo

assolta in modo virtuale a
mezzo pagamento all'Agenzia
delle Entrate di € 16,00 con
mod.F24 del 16/04/2020 -
codice tributo 2501

PRATICA EDILIZIA N. 12

ANNO: 2020

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 05(5053)

(D.P.R. n. 380 del 06/06/2001)

IL CAPOSETTORE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- * **Vista** la richiesta di Permesso di Costruire e relativi elaborati allegati presentata dal Sig. **Carosi Antonio** nato il 31/08/1951 ad Amatrice (RI) C.F. CRSNTN51M31A258I acquisita al protocollo comunale il 21/03/2020 al n.4773 e s.i. per la "**Realizzazione di un'edicola funeraria in c.a.**" da realizzarsi nel lotto **E** del **cimitero comunale della Frazione Pinaco-Arafranca**, identificato al catasto fabbricati al foglio **92** mappale **C**;
- * **Visto** il progetto redatto dall'Ing. Pierfrancesco Carosi nato ad Amatrice il 06/01/1984 C.F. CRSPFR84A06A258R iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. A-722;
- * **Accertato che** il richiedente ha titolo per ottenere il suddetto Permesso di Costruire nella qualità di concessionario di un'area edificabile contraddistinta con la lettera **E** nella planimetria del **cimitero comunale** della Frazione **Pinaco-Arafranca** approvata con D.C.C. n. 72 del 26/06/2019, identificato al catasto fabbricati al foglio **92** mappale **C**, come risulta dalla documentazione esibita, giusto Contratto di Concessione Rep. 7/2020 del 07/02/2020 a firma del Segretario Comunale D.ssa Manuela De Alfieri;
- * **Vista** l' **ATTESTAZIONE DI DEPOSITO PER AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI** (D.P.R. 380/01 artt. 93 - 94. Regolamento Regionale n° 14 del 13/07/2016 art. 7, comma 4), Protocollo n° 2020-0000252470 del 30/03/2020 Posizione n° 98452, con la quale si "**ATTESTA che il PROGETTO di che trattasi è stato DEPOSITATO agli atti della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n° 14 del 13/07/2016 unitamente all'asseverazione del progettista completa della dichiarazione di conformità dell'opera da eseguire alle condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n° 14 del 13/07/2016 , pertanto, la Ditta in indirizzo può iniziare lavori di PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'EDICOLA FUNERARIA IN C.A. in zona sismica Z1 nel Comune di Amatrice (RI) distinto in catasto al foglio n° 92 , in conformità al progetto esecutivo redatto da PIERFRANCESCO CAROSI**";
- * **Ricordato che** i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 e nei successivi giorni da un fenomeno sismico di forte intensità che hanno determinato

- una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, per la sicurezza dei beni pubblici e privati; provocando altresì la perdita di vite umane, numerosi feriti, dispersi e sfollati oltre a gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- * **Visti** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 con il quale è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione di interessi primari in relazione all'evento sismico del 24 agosto 2016;
 - * **Richiamata** l'Ordinanza sindacale n.1 del 24.08.2016 con la quale il Sindaco di Amatrice dichiarava inagibile, stanti i danni sopra citati, l'intero patrimonio edilizio del territorio comunale;
 - * **Constatato che** gli eventi sismici hanno determinato altresì numerosi danni al patrimonio edilizio cimiteriale di Amatrice Capoluogo e delle frazioni, rendendo necessario limitarne l'accesso e in alcuni casi la chiusura a tutela della pubblica incolumità;
 - * **Richiamata** l'ordinanza n. 151 del 31.10.2016, prot. 3990 del 01/11/2016 pubb. Reg. n. 873 del 01/11/2016 con la quale si ordinava : "a) Sino a risoluzione o mitigazione del pericolo, **la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali**; b) *L'esecuzione di sopralluoghi congiunti con gli enti preposti alla tutela dell'Igiene pubblica per la verifica della sussistenza di eventuali problematiche in materia di Igiene e Sanità e per l'individuazione di contromisure idonee*; c) *Sino a risoluzione o mitigazione del pericolo, la sottoposizione ad autorizzazione specifica, previo sopralluogo, delle eventuali istanze di sepoltura.*"
 - * **Viste** le leggi 17 agosto 1942, n° 1150, 6 agosto 1967, n° 765; 28 gennaio 1977, n° 10 e 28 febbraio 1985, n° 47, D. Lgvo. N. 380 del 6/06/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - * **Atteso che** il Responsabile del procedimento ha espresso contestualmente al presente permesso, parere FAVOREVOLE al presente provvedimento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993 n. 493 e successive modifiche apportate dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n° 662;
 - * **Viste** le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;
 - * **Vista** la Legge 9 gennaio 1989, n°13 come modificata dalla Legge 27 febbraio 1989, n°62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n°236, la Legge 30 marzo 1971, n°118, il D.P.R. 27 luglio 1996, n°503 e la Legge quadro 5 febbraio 1992 n°104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - * **Visto** il D.M n.37/2008 sulla sicurezza degli impianti tecnici;
 - * **Visto** il D.P.C.M. 1 marzo 1991 e la legge-quadro 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;
 - * **Visto** il nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - * **Visto** il regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, e con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;
 - * **Visto** l'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, così come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche
 - * **Considerato che** in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per l'opera realizzata è la seguente: **cappella cimiteriale**;
 - * **Dato atto che** l'opera di cui alla presente concessione **ricade** nei casi di Permesso di Costruire gratuito ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 380/2001;



- * **Vista** la ricevuta di avvenuto versamento di € 120,00 (eurocentoventi/00) per diritti di segreteria all'atto di presentazione della domanda a titolo di acconto, per mezzo di Bonifico bancario effettuato presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma AGENZIA N.62 CORSO UMBERTO I,141 AMATRICE 02012 – RI, il 19/03/2020 Num. operazione 000003933466108, e la ricevuta di avvenuto versamento di € 110,00 (eurocentodieci/00) per diritti di segreteria a titolo di saldo per il ritiro dell'atto abilitativo finale, per mezzo di Bonifico bancario effettuato presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma AGENZIA N.62 CORSO UMBERTO I,141 AMATRICE 02012 – RI, il 12/04/2020 Num. operazione 000004183641533;
- * **Visto** il Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia n. 380/2001;
- * Fatti salvi i diritti di terzi;

CONCEDE

al Sig. **Carosi Antonio** nato il 31/08/1951 ad Amatrice (RI) C.F. CRSNTN51M31A258I nella qualità di concessionario, il **Permesso di Costruire** per la "**Realizzazione di un'edicola funeraria in c.a.**" da realizzarsi su un'area edificabile contraddistinta con la lettera **E** nella planimetria del **cimitero comunale** della Frazione Pinaco-Arafranca approvata con D.C.C. n. 72 del 26/06/2019, identificato al catasto fabbricati al foglio **92** mappale **C**, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato nonché alle prescrizioni sotto riportate e **fatti salvi i diritti di terzi**.

Si prende atto che il Direttore dei Lavori designato è l'Ing. Pierfrancesco Carosi nato ad Amatrice il 06/01/1984 C.F. CRSPFR84A06A258R iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. A-722.

Si evidenzia che l'inizio dei Lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio della presente Permesso e quindi entro la data del **24/04/2021** pena la decadenza della concessione stessa;

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio lavori e comunque gli stessi vanno ultimati entro la data massima del **24/04/2024**, inoltre, entro 15 giorni dalla stessa, in ottemperanza dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dovrà essere presentata la richiesta di agibilità e la certificazione di conformità degli impianti con allegato schema di impianto. Per i lavori non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesto nuovo Permesso per la parte non ultimata e comunque prima della scadenza del presente titolo edilizio.

Si precisa che, nelle more della revoca dell'ordinanza Sindacale n. 151/2016 l'accesso al cimitero sarà consentito, tramite esplicita autorizzazione, solo ed esclusivamente alla/e ditta/e edile/i ed al Direttore dei Lavori limitatamente alla esecuzione dei lavori di cui sopra ed esclusivamente nell'area di lavoro la quale dovrà essere debitamente delimitata e resa inaccessibile a persone estranee al cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494 del 1996, dovranno essere consegnati allo Sportello Unico per l'Edilizia i seguenti documenti:

- nominativo della Ditta/e esecutrice dei Lavori;
- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica e il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle leggi vigenti in materia e nel Regolamento Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana, in conformità del progetto allegato e secondo le migliori regole dell'arte muraria, nonché sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni generali;

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare del presente permesso deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo Permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 dello stesso D.P.R. 380/01.

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati.
 - 2) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n° 1086; al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986, n° 113 S.O.) ed alla circolare del Ministero ai lavori Pubblici 1° settembre 1987, n° 29010 (G.U. 11 settembre 1987, n° 212) e in particolare:
 - 3) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o agibilità.
 - 4) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
 - 5) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
 - 6) Non è consentito ingombrare le vie o gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca, qualora il comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate, dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
 - 7) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo l'avvenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
- Le cauzioni, versate al Comune per l'occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrico e fognario, saranno restituite a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C. che accerterà l'avvenuta restituzione in ripristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 8) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose o alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
 - 9) Il concessionario, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 febbraio 1985 n° 47.
- L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 10) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio della autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
 - 11) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
 - a) Al D.M. 16 maggio 1987, n° 246, recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n° 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;



b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n° 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

c) alla Legge 9 gennaio 1989, n° 13 come modificata dalla Legge 27 febbraio 1989, n° 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n° 236 (G.U. n° 145 del 23 giugno 1989 S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;

d) alla Legge 5 marzo 1990, n° 46 (G.U. n° 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992)

e) alla Legge 19 marzo 1990, n° 55 (G.U. n° 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi manifestazioni di pericolosità sociale", e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate.

f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n° 57 dell'8 marzo 1991), recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995) "legge-quadro sull'inquinamento acustico; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione di esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico;

g) al D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, il quale prescrive per l'interessato richiedente la concessione (datore di lavoro), che nel caso si debba demolire o rimuovere l'amianto presente nella struttura dell'edificio esistente sul quale si interviene con la presente concessione, si dovrà predisporre a trasmettere all'Ente Sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia.

12) Prima dell'inizio dei lavori venga acquisita l'autorizzazione, qualora ne ricorra il caso, del Piano di Gestione di cui al D. Lgs. 152/2006 sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo, secondo le linee guida D. G. R. 816/2006 e s.m.i..

13) Nell'attuazione dei lavori dovranno essere osservate le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- a. i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- b. siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- c. depositare in cantiere, a disposizione degli organi di controllo, il presente Permesso di Costruire unitamente al progetto approvato sino all'avvenuta ultimazione dell'opera;
- d. affiggere nel cantiere, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile contenente la indicazione del titolare del permesso, del progettista e direttore dei lavori, della ditta esecutrice delle opere, degli estremi del presente permesso, della tipologia dell'intervento e della data di inizio ed ultimazione dei lavori presunta.

14) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato:

- Elenco delle ditte, con relativi dati identificativi, che eseguiranno le varie categorie dei lavori.
- Per i lavoratori autonomi la verifica dell'idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire avverrà attraverso il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- Copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs 81/08 presentato all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
- Dichiarazione a cura del committente attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90 comma 9 lettera a) e b) del D.Lgs 81/2008

15) L'ingombro libero interno per tumulazione dei feretri non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo lungo almeno 2,25, largo 0,75 mt. ed alto mt. 0,70;

16) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera, o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

- 17) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mc.
- 18) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed al gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- 19) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo tale da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa e/o appositi chiusini in ca, intonacata nella parte esterna.

Contestualmente all'inizio dei lavori dovrà essere presentata scheda con i dati necessari alla richiesta del DURC per tutte le ditte relative all'elenco delle categorie dei lavori trasmesso.

Dovrà essere depositato sul sito ufficiale il modello ISTAT debitamente compilato.

In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo

L'esecuzione delle opere non rispondenti al progetto approvato e alle eventuali varianti autorizzate, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica

Si restituiscono un esemplare di ciascuno degli elaborati progettuali presentati munito di visto



Il Capo Settore

(Ing. Romeo Amici)

VOLTURA

**II CAPOSETTORE UFFICIO
TECNICO**

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi ____/____/2020 l'originale del presente Permesso di Costruire con allegato progetto architettonico recante il visto dell'ufficio; di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)